



U.S.R.

IL RETTORE

VISTO il vigente Statuto dell'Ateneo;

VISTA la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, concernente "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera a);

VISTO il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante disposizioni in materia di "Valorizzazione dell'efficienza delle Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240";

VISTO il Documento dell'Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema universitario e della Ricerca (ANVUR), predisposto ai sensi dell'art. 6 comma 1 del sopra citato Decreto Legislativo, relativo a "Autovalutazione, valutazione e accreditamento del sistema universitario italiano" - ed approvato dal Consiglio Direttivo della predetta Agenzia il 19/12/2012 - che, all'allegato I, prevede l'istituzione del Presidio della Qualità di Ateneo e ne indica i compiti;

VISTO il Decreto M.I.U.R. 30 gennaio 2013 n. 47 e ss.mm.ii. (D.M. n. 6 del 07/01/2019) in materia di autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari;

VISTO il D.R. n. 823 del 07/03/2013 e ss.mm.ii. con il quale è stato istituito il *Presidio della Qualità di Ateneo* nell'ambito del sistema di Assicurazione della Qualità (A.Q.) di questa Università;

VISTA la normativa ministeriale vigente nonché le linee guida dettate dall'ANVUR in materia di autovalutazione e valutazione della qualità della Didattica, della Ricerca e della Terza Missione;

RITENUTO opportuno adottare apposito Regolamento di Ateneo che disciplini organicamente, da un lato, la composizione del sopra citato Organo e, dall'altro, i compiti e le modalità di funzionamento dello stesso;

VISTA la Delibera n. 12 del 27/12/2018 con la quale il Senato Accademico ha approvato, subordinatamente al parere del Consiglio di Amministrazione, il *Regolamento di organizzazione e funzionamento del Presidio della Qualità di Ateneo dell'Università degli Studi di Napoli Federico II*;

VISTA la Delibera n. 33 del 27/12/2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in merito al suddetto Regolamento,

DECRETA

E' emanato, nel testo allegato al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il *Regolamento di organizzazione e funzionamento del Presidio della Qualità di Ateneo dell'Università degli Studi di Napoli Federico II*.

Il suddetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

IL RETTORE
Gaetano MANFREDI

Ripartizione *Affari Generali*
Il Dirigente della Ripartizione dott. Giuseppe FESTINESE
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi Universitari
Il Responsabile del procedimento:
Il Capo dell'Ufficio: dott. Antonio NASTI

AdP



REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II"

Art. 1 – Compiti

1. Il Presidio della Qualità di Ateneo (di seguito PQA), svolge i compiti ad esso attribuiti dalle vigenti norme in materia di autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento del sistema universitario italiano (sistema AVA). In particolare, sulla base degli indirizzi degli organi di governo dell'Ateneo, il PQA svolge i seguenti compiti:
 - a) Promozione della cultura dell'Assicurazione della Qualità (di seguito AQ) di Ateneo;
 - b) Consulenza agli organi di governo dell'Ateneo sulle tematiche inerenti all'AQ;
 - c) Definizione e supervisione delle procedure di AQ e, in particolare:
 - c.1) Per la didattica: delle procedure di progettazione, di monitoraggio e di autovalutazione dei corsi di studio (con riguardo, tra le altre, alle attività concernenti SUA-CdS, rapporto di riesame, rapporto di monitoraggio, relazione delle commissioni paritetiche);
 - c.2) Per la ricerca: delle procedure di autovalutazione e di monitoraggio della ricerca da parte dei dipartimenti e di periodico aggiornamento delle informazioni contenute nella SUA-RD;
 - c.3) Per la terza missione: delle procedure di coordinamento, di valorizzazione e di autovalutazione delle attività dei Dipartimenti dell'Ateneo;
 - d) Collaborazione con le aree dell'Amministrazione generale e con gli Uffici dell'Ateneo preposti alla didattica, alla ricerca e alla terza missione;
 - e) Applicazione e sviluppo degli applicativi informatici funzionali ai processi di monitoraggio e di autovalutazione per l'assicurazione della qualità nella didattica, nella ricerca e alla terza missione;
 - f) Supporto alle Strutture didattiche (Dipartimenti e Scuole) e ai loro referenti per le attività e le procedure relative all'AQ;
 - g) Coordinamento e verifica dei flussi documentali tra gli organi di Ateneo ed i Dipartimenti i relativi alle procedure per l'AQ.

Art. 2 – Composizione

1. Il PQA è composto:
 - a) Da un Coordinatore, nominato dal Rettore tra i professori dell'Ateneo.
 - b) Da 1 a 3 professori/ricercatori dell'Ateneo, nominati dal Rettore, per ciascuno dei seguenti Ambiti didattici e di ricerca dell'Ateneo: 1) Ingegneria/Architettura; 2) Scienze MM.FF.NN.; 3) Medicina/Farmacia; 4) Giurisprudenza/Economia; 5) Scienze Umanistiche/Sociali/Politiche; 6) Veterinaria/Agraria.
 - c) dal Presidente del Consiglio degli Studenti o suo delegato;
2. I Componenti del PQA sono nominati con Decreto del Rettore. I componenti di cui alle precedenti lettere a) e b) durano in carica tre anni e sono rinnovabili mentre il Presidente del Consiglio degli Studenti (o suo delegato) dura in carica per la durata della propria carica. Nel caso di cessazione anticipata dalla carica di uno dei componenti di cui alle lettere a) e b), il componente nominato in sostituzione, è nominato per il residuo periodo del triennio.
3. Sono incompatibili con l'incarico di componente del PQA le cariche di: Direttore di Dipartimento, Coordinatore di Commissione per il coordinamento didattico di corsi di studio, Presidente di Scuola, componente del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione, del Nucleo di Valutazione, di Commissione paritetica. I componenti che nel corso del mandato incorrano in una delle predette cause di incompatibilità ne devono dare immediata comunicazione al Coordinatore del PQA ed al Rettore.



4. Le dimissioni del componente del PQA devono essere presentate al Rettore dandone congruo preavviso al Coordinatore del PQA.
5. Il Coordinatore del PQA nomina, tra i docenti di cui al precedente comma 1, lett. b), un vice-coordinatore che lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di suo impedimento o di sua assenza.
6. In relazione all'OdG, partecipano alle riunioni del PQA i Delegati del Rettore coinvolti nelle procedure per l'AQ.
7. Su espressa convocazione del Coordinatore del PQA, in relazione a specifici punti all'OdG, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del PQA, con compiti di supporto:
 - i Responsabili (o loro delegati) degli Uffici "Management della Didattica", "Gestione dati per supporto a VQR, Scheda unica Ricerca e Terza Missione", "Politiche di Valutazione dell'Ateneo" e "Terza missione e Trasferimento tecnologico";
 - i Responsabili (o loro Delegati) di altre Strutture dell'Ateneo che hanno competenza in materia di AQ, didattica, ricerca e terza missione;
8. Il segretario verbalizzante è individuato tra il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo.

Art. 3 – Modalità di funzionamento

1. Il Coordinatore organizza e coordina le attività del PQA e ne convoca e presiede le riunioni, stabilendone l'ordine del giorno.
2. Il PQA si riunisce ogni volta che si renda necessario ai fini dell'assolvimento dei suoi compiti istituzionali. La convocazione è effettuata almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione, fatti salvi motivi di urgenza.
3. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti, esclusi gli assenti giustificati. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore.
4. L'assenza consecutiva ingiustificata a tre sedute comporta la decadenza d'ufficio dalla carica di componente del PQA.
5. Le sedute del PQA non sono pubbliche. Il Presidente può richiedere l'intervento, in relazione alla specificità di alcuni temi trattati, di altri rappresentanti dell'Ateneo oppure di figure esterne con competenze tali da giustificare la presenza.
6. Ogni anno il Presidio redige una relazione sulle sue attività che viene inviata al Rettore, al Prorettore, al Coordinatore della Commissione didattica del Senato Accademico, al Coordinatore della Commissione Ricerca del Senato Accademico ed al Coordinatore del Nucleo di Valutazione.

Art. 4 – Verbalizzazione delle riunioni

1. Ciascuna riunione deliberativa del PQA deve essere regolarmente verbalizzata. Il verbale, sottoscritto dal Presidente di riunione e dal Segretario verbalizzante, può essere approvato seduta stante oppure nella seduta immediatamente successiva.
2. Il verbale approvato è pubblicato nella sezione del portale di Ateneo dedicata al PQA.

Art. 5 – Modifiche del Regolamento

1. Proposte di modifica del presente Regolamento, sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti del PQA.